Repertorio n° <repertorio (n3)> Raccolta n° <raccolta (n3)>

**ATTO** **COSTITUTIVO** **DELLA** **SOCIETA'** **IN NOME COLLETTIVO**

**"<denominazione (m)> "**

REPUBBLICA ITALIANA

Il <data stipula (d2)> <\*luogo stipula> avanti a me <\*Dati notaio> sono presenti i signori:

<\*comparenti (r)> <\*Chiusa e testi=2>italiani della cui identità personale io notaio sono certo i quali, senza l'assistenza dei testimoni per avervi di comune accordo tra loro rinunciato, col mio consenso, convengono e stipulano quanto segue:

) Viene costituita tra i signori <nominativo (s)> una società in nome collettivo avente la ragione sociale "<denominazione> "

) La sede della società è fissata <luogo e via sede società> società potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, magazzini e depositi sia in Italia che all'estero.

) La società ha per oggetto <oggetto sociale> potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto affine o connesso al proprio.

) Il capitale sociale è fissato in lire <capitale sociale (n1)> e viene assunto dai soci nelle rispettive seguenti misure:

<descrizione quote> le quote dei soci si intendono conferite in denaro e si riconoscono dai soci essere già state versate in buone valute legali.

) La gestione e la rappresentanza della società per il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione spetterà disgiuntamente a tutti i soci.il compimento degli atti di straordinaria amministrazione necessiterà invece il consenso unanime di tutti i soci.

) La durata della società è fissata dal giorno d'oggi fino al <data durata società (d2)> salvo proroga, anche tacita, o anticipato scioglimento deliberato alla unanimità.

) Gli esercizi sociali si chiudono il <giorno chiusura (n2)> <mese chiusura> di ogni anno; il primo si chiuderà il <data chiusura primo esercizio (d2)> fine di ogni esercizio l'organo amministrativo redigerà l'inventario delle attività e delle passività sociali, sulla scorta del quale e delle contabilità sociali formerà il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite. Il bilancio verrà comunicato entro il successivo mese di gennaio agli altri soci e si intenderà tacitamente approvato se nessun socio presenterà opposizione per iscritto entro il successivo mese di febbraio.società comunque non potrà distribuire utili ai soci fino a quando non avrà estinto per intero ogni passività sociale.i versamenti dei soci alla società, fatti per qualunque ragione o titolo si intendono inderogabilmente infruttiferi di interessi.utili netti risultanti dal bilancio, così come le perdite verranno divisi tra i soci in proporzione alle rispettive quote di capitale. I soci potranno di comune accordo tra loro ripartire periodicamente anticipazioni sugli utili effettivamente conseguiti.

) Al fine di addivenire al trasferimento a titolo oneroso delle quote per atto inter vivos spetterà a ciascuno degli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.tale scopo il cedente dovrà comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci le condizioni della vendita, il prezzo ed il nominativo dell'acquirente.trenta giorni da detta comunicazione senza che alcun socio abbia comunicato a sua volta con lettera raccomandata al cedente con avviso di ricevimento la propria intenzione di volere esercitare il diritto di prelazione, la cessione dovrà intendersi libera.

) In caso di morte di un socio la quota dal medesimo posseduta dovrà essere liquidata dalla società ai successori a titolo universale entro sei mesi sulla base della situazione patrimoniale relativa all'ultimo esercizio che si è chiuso prima della morte del socio, a meno che questi ultimi, avvalendosi del patto d'opzione stipulato con la presente clausola, non dichiarino, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita a ciascuno dei soci superstiti entro tre mesi dall'apertura della successione, la propria intenzione di continuare la società.caso in cui vi siano più successori a titolo universale, ciascuno di essi potrà autonomamente stipulare con i soci superstiti l'accordo di continuazione.tale caso la liquidazione dovuta dalla società agli altri successori a titolo universale si ridurrà proporzionalmente alla quota ereditaria posseduta dal successore a titolo universale che ha manifestato la volontà di continuare il rapporto sociale.ogni caso in cui si provveda alla liquidazione, ancorchè parziale, della quota, in deroga all'art. 2289 terzo comma c.c., non si dovrà tener conto delle eventuali operazioni in corso al momento di apertura della successione.

) E' consentito il recesso del socio nei casi previsti dalla legge.

) Si applicano le norme di legge che prevedono i casi in cui il socio può essere escluso di diritto o facoltativamente.

) Nel caso in cui si dovesse far luogo alla liquidazione della quota di uno dei soci per morte, recesso od esclusione, essa verrà effettuata sulla base della situazione patrimoniale relativa all'ultimo esercizio che si è chiuso prima della data di scioglimento del rapporto.pagamento della quota come sopra liquidata dovrà essere effettuato dalla società nel termine di 6 (sei) mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento.

) Sono cause di scioglimento della società quelle previste dalla legge all'articolo 2308 c.c..'eventuale liquidazione sarà fatta nei modi che verranno stabiliti di comune accordo tra i soci; in caso di disaccordo sulle modalità di liquidazione troveranno applicazione le norme di legge.

) Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, o tra alcuni di essi e la società la soluzione della stessa verrà affidata ad un arbitro amichevole compositore nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società.'arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, salvo quelle previste dal regolamento camerale.

) Per tutto quanto non previsto dal presente atto i soci fanno pieno riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi in materia.e competenze del presente atto e dipendenti si intendono a carico della società.

<\*chiusura>